Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 3725

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1691.
Modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana mediante delega sugli stipendi e sui salari . . . . Pag. 3726

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1692.
Finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario . . . . Pag. 3728

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1693.
Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Parma ed approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 3728

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV.
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como . . . . Pag. 3731

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1937-XV.
Passaggio alla diretta dipendenza di S. E. il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri di tutti i servizi concernenti i Fasci all'estero . . . . Pag. 3731

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1937-XV.
Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno, di cura e di turismo . . . . Pag. 3732

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Modena . . . . . . Pag. 3732

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 28 maggio 1937 . . Pag. 3732

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 9 OTTOBRE 1937-XV:

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1937-XV.
Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi.
(3455)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »; obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » ed obbligazioni 5 %. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.
(3479)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

R. decreto 16 *settembre* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *settembre* 1937-XV *Guerra, registro* 34, *foglio* 282.

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare *alla memoria* del sottotenente nel 2° gruppo cannoni della 2ª Divisione CC. NN. « 28 Ottobre » *Ottaviani Flavio* di Fausto e di Iole Tradardi da Foligno (Perugia). — In commutazione della medaglia di argento al valor militare conferitagli con R. decreto 24 luglio 1936-XIV. — Volontario di guerra, durante aspro e sanguinoso combattimento si prodigava là dove maggiore era il pericolo; incitando i suoi artiglieri all'ultima disperata difesa dei pezzi contro il nemico che in forze soverchianti si era avvicinato. Ricevuto l'ordine di ripiegare, dopo aver disposto per salvare materiale e personale, saputo che una stazione radio era stata abbandonata, tornava da solo indietro per distruggerla. Riunitosi ai compagni, già in prossimità della ridotta che sarebbe stata la sua salvezza, venuto a conoscenza che un commilitone gravemente ferito era rimasto sul campo di battaglia, con sublime spirito di solidarietà, ritornava sui suoi passi per salvare il compagno e solo dopo averlo rintracciato riprendeva il cammino verso la ridotta. Circondato dalle orde nemiche cadde eroicamente lottando sino all'ultimo. Magnifico esempio di alta virtù militare e di sublime spirito di sacrificio. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

(3415)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1691.

Modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana mediante delega sugli stipendi e sui salari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708, con cui furono stabilite particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita, da parte dei militari e degli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici locali, mobilitati o richiamati alle armi per tempo indeterminato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708, suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I premi di assicurazione sulla vita dovuti all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle Società assicuratrici autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sia dai militari che dagli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici locali, mobilitati e dislocati in A.O.I. possono essere versati dagli assicurati, anzichè direttamente, a mezzo di trattenute sugli stipendi, salari, paghe ed emolumenti vari di carattere continuativo ad essi dovuti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono.

Art. 2.

I contratti di assicurazione, per i quali il pagamento dei premi avvenga a norma del presente decreto, sono considerati in vigore a tutti gli effetti anche se i premi, al momento del sinistro, non siano ancora stati introitati dall'ente assicuratore.

Art. 3.

Gli assicurati che intendano valersi della facoltà di cui all'art. 1 debbono rilasciare all'Amministrazione dalla quale dipendono, delega a trattenere mensilmente sugli emolumenti ad essi spettanti, una somma determinata per ragguaglio al premio periodico, soprapremio ed accessori dovuti agli enti assicuratori, per polizze di assicurazione sulla vita.

Nel caso in cui il pagamento del premio, soprapremio ed accessori fosse stato pattuito in rate diverse dalla mensile, la rata pattuita sarà trasformata in rate mensili, applicando l'interesse di frazionamento adottato dall'ente assicuratore.

Art. 4.

Le deleghe di cui al precedente articolo, debbono essere rilasciate al nome delle Amministrazioni civili dello Stato o delle Amministrazioni degli enti pubblici locali se gli assicurati appartengono al personale di ruolo di tali Amministrazioni ovvero delle Amministrazioni militari negli altri casi.

La delega deve essere redatta in triplice esemplare e recare l'esplicita dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione delegata, nonchè la data di consegna al reparto militare presso il quale presta servizio l'assicurato e quella di arrivo all'Amministrazione del corpo.

Ove la delegata sia l'Amministrazione militare, un esemplare dovrà essere immediatamente trasmesso, in piego raccomandato, alla direzione centrale dell'ente assicuratore, un altro esemplare sarà trattenuto dall'Amministrazione militare e, insieme col conto personale relativo, dovrà seguire il delegante in ogni suo trasferimento, il terzo esemplare sarà consegnato al delegante.

Ove la delegata sia un'Amministrazione civile, ad essa dovranno essere rimessi, in piego raccomandato, i tre esemplari della delega perchè vi apponga la dichiarazione di accettazione. Ciò fatto, un esemplare sarà trattenuto dalla Amministrazione per essere allegato al conto personale del delegante, il secondo esemplare sarà trasmesso, in piego raccomandato, alla direzione centrale dell'ente assicuratore, ed il terzo esemplare sarà restituito all'Amministrazione militare, perchè venga consegnato al delegante.

Art. 5.

Le Amministrazioni di cui all'art. 4 sono autorizzate ad eseguire a favore degli enti assicuratori, previo il ricupero delle somme dovute all'erario per qualsiasi causa e nei limiti di cui al successivo art. 9, le trattenute mensili nella misura indicata nelle deleghe da esse accettate ed a curare, possibilmente ogni mese, l'invio agli enti predetti delle somme ritenute.

Non è peraltro consentita alcuna azione di rivalsa contro l'Amministrazione delegata quando questa non abbia potuto effettuare le ritenute dei premi per il rifiuto dell'assicurato esplicitamente manifestato al comandante del reparto o del distaccamento.

Tale rifiuto si presume avvenuto quando le trattenute sugli assegni dei premi in parola non siano state effettuate per tre mesi di seguito, semprechè l'interessato, nel frattempo, abbia regolarmente percepito tutti gli assegni spettantigli, decurtati delle altre ritenute alle quali erano assoggettati.

Gli assicurati però possono sempre procedere alla riattivazione del contratto in base alle norme fissate nelle condizioni generali di polizza e nel presente decreto.

Art. 6.

Le Amministrazioni delegate daranno corso alle deleghe rilasciate dal personale dipendente anche quando pervenissero direttamente dall'ente assicuratore, purchè accettate come all'art. 4 e fermo il disposto dell'art. 9.

Art. 7.

La delega deve essere firmata dall'assicurato e deve contenere:

1° la data;

2° il nome, la paternità e la data di nascita del delegante, il grado militare e la qualifica nell'eventuale impiego civile;

3° l'indicazione dell'Amministrazione dalla quale riceve lo stipendio o la paga su cui rilascia la delega;

4° l'indicazione dell'ente assicuratore;

5° le indicazioni relative alla polizza comprese quelle sull'ammontare del premio periodico, soprapremio ed accessori e sulla rateazione contrattuale (mensile, trimestrale, semestrale);

6° l'esplicita autorizzazione all'Amministrazione delegata ad effettuare, sugli emolumenti a lui dovuti, una trattenuta mensile pari all'importo di cui al precedente art. 3, purchè compresa nei limiti di cui al successivo art. 9.

La revoca delle deleghe deve aver luogo o mediante dichiarazione esplicita dell'assicurato con firma autenticata dal comandante del reparto o del distaccamento, o su dichiarazione verbale dell'assicurato stesso convalidata per iscritto da due testimoni, le cui firme debbono essere autenticate come sopra.

In caso di revoca della delega, salvo il disposto delle condizioni generali di polizza e del presente decreto circa la riduzione ed il riscatto del contratto, gl'interessati dovranno anche firmare apposita dichiarazione — che le Amministrazioni trasmetteranno agli enti assicuratori — da cui risulti essere stati informati che nessun rimborso spetta loro sui versamenti eseguiti e che la polizza rimane estinta e priva di qualsiasi efficacia.

Art. 8.

Anche il pagamento dei premi, soprapremi ed accessori arretrati, ferme restando le condizioni generali di polizza relative alla riattivazione ed il disposto del successivo articolo 9, può essere fatto per mezzo di delega sempre che l'Amministrazione lo consenta con l'esplicita accettazione della delega stessa com'è indicato nell'art. 4.

Il pagamento suddetto può aver luogo, sia mediante rateazione mensile del debito arretrato, sia mediante trattenuta, in una sola volta, dell'intero importo dei premi arretrati.

Il consenso dell'ente assicuratore, eventualmente previsto dalle condizioni generali di polizza, alla riattivazione del contratto, è necessario solo quando il pagamento dei premi od accessori sia in arretrato per più di sei mesi.

Art. 9.

...sicurazione in vigore conserva la sua efficacia anche quando, per un qualsiasi errore, l'ammontare dei premi, soprapremi ed accessori, anche arretrati, ritenuti, sia inferiore per non più di un quinto a quello effettivamente dovuto, salvo conguaglio, dietro richiesta dell'ente assicuratore, o comunque appena notato l'errore.

L'importo della delega non potrà superare la metà degli assegni netti spettanti al delegante. Non avranno perciò corso le deleghe, per somme superiori alla metà di quelle dovute al delegante stesso, dopo eseguite le ritenute relative ad altri gravami disposti o consentiti dalle norme vigenti.

Qualora dagli enti assicuratori pervenissero, ai sensi dell'art. 6, direttamente deleghe eccedenti la misura suindacata, gli enti stessi dovranno essere immediatamente informati che la delega non è produttiva di effetto.

Ai fini del comma precedente quando delegata sia l'Amministrazione civile e la delega sia rimessa per il tramite dell'Amministrazione militare, questa segnalerà anche l'eccedenza netta degli assegni militari corrisposti al delegante. Nel caso invece l'Amministrazione civile non ricevesse la delega per il tramite dell'Amministrazione militare, dovrà richiedere a quest'ultima la segnalazione degli assegni militari.

Qualora l'Amministrazione delegata riceva dall'ente assicuratore rettificazioni, contenute nei limiti dei precedenti commi ai dati contenuti nella delega, vi darà corso avvisandone il delegante.

Art. 10.

L'Amministrazione delegata, appena possibile, comunicherà all'ente assicuratore ogni evento per effetto del quale il delegante cessi di aver diritto agli assegni, sui quali era effettuata la trattenuta, nonchè le variazioni tutte relative alla delega e le eventuali revoche della delega stessa da parte dell'assicurato.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto possono essere applicate, mediante convenzione tra l'Amministrazione militare e le compagnie assicuratrici, anche alle assicurazioni contro gli infortuni, sino a che la copertura del rischio non sia sospesa ai termini delle condizioni generali di polizza relative alla posizione del militare.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto si riferisce alle deleghe sugli assegni militari, si applicano anche alle deleghe già rilasciate in base alla circolare 634 del 12 agosto 1935, pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 13.

In caso di sinistro, laddove gli enti assicuratori non abbiano avuto notizia della revoca della delega, nè abbiano riscosso i premi loro dovuti, richiederanno alle Amministrazioni delegate se siano state effettuate le ritenute dei premi stessi. Soltanto quando abbiano avuto assicurazione in tal senso, essi saranno tenuti a liquidare le polizze sinistrate.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia non appena il militare assicurato venga smobilitato oppure cessi dal prestare servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal 5 maggio 1936-XIV, dalla quale data resta abrogato il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708.

Peraltro i contratti, per i quali la delega sia stata rilasciata per una misura superiore a quella prescritta dall'ar. 9 e che si trovino in perfetta regola con le ritenute, potranno essere mantenuti o ridotti a seconda della esplicita manifestazione di volontà da parte dell'assicurato, accettata dall'Amministrazione e dall'ente assicuratore.

Art. 16.

I Ministri interessati sono autorizzati ad emanare le norme che riterranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 17.

Il presente decreto-legge ha vigore nel Regno e nelle Colonie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1692.

Finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare alla Cassa di risparmio della Libia i mezzi finanziari occorrenti allo sviluppo ed al completamento del programma di colonizzazione agricola in corso, con speciale riguardo alle finalità demografiche dell'Ente per la colonizzazione della Libia, ed all'avviamento altresì a pratica soluzione, nella Colonia medesima, del problema della irrigazione a mezzo di pozzi artesiani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad emettere, in aumento delle sue attuali disponibilità per l'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario nella Colonia, speciali obbligazioni, fino alla concorrenza di lire 400 milioni, allo scopo di raccogliere fondi destinati esclusivamente alla concessione nella Colonia di mutui agrari e fondiario-agrari con garanzia ipotecaria:

a) per l'esercizio ed il miglioramento di aziende agrarie;

b) per le opere necessarie all'estrazione ed alla distribuzione dell'acqua a scopo irriguo;

c) per lo sviluppo della colonizzazione a scopo demografico da parte dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

Art. 2.

Le obbligazioni, fruttifere dell'annuo interesse nella ragione del 5 % netto, pagabile in rate semestrali posticipate, saranno emesse al prezzo del 95 % del capitale nominale, in serie annuali di lire 40 milioni ciascuna e saranno rimborsate in venti annualità costanti, trascorsi cinque anni dalla data di emissione di ciascuna serie.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento dei relativi interessi, verranno effettuati dalla Cassa di risparmio della Libia col provento dei mutui concessi ai sensi del precedente articolo.

Le obbligazioni sono altresì assistite, sia per il rimborso del capitale che per il pagamento degli interessi, dalla garanzia del Governo coloniale e da quella sussidiaria dello Stato.

La differenza fra gli interessi a carico dei mutuatari e quelli dovuti ai portatori delle obbligazioni sarà rimborsata alla Cassa di risparmio della Libia, insieme alle spese che saranno specificate nel regolamento di cui al successivo articolo 3 dal Governo coloniale, che all'uopo iscriverà appositi stanziamenti in bilancio.

Art. 3.

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto Reale a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinate le condizioni dei mutui da concedersi ai sensi del precedente art. 1, le modalità per l'emissione e per il servizio delle obbligazioni, le cautele ritenute opportune per le prestate garanzie del Governo coloniale e dello Stato e tutte le altre norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1693.

Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Parma ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, viene istituita in Parma una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla stessa data della sua istituzione, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Parma è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Parma, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 16. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Parma.

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola tecnica è costituita da un corso industriale e artigiano con la specializzazione per « falegnami ebanisti » e da uno con la specializzazione per « meccanici », entrambi a durata biennale.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale costituita da un corso triennale a tipo industriale, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 85.000 annue;

b) di un contributo del comune di Parma in L. 65.000 annue;

c) di un contributo della provincia di Parma in L. 25.000 annue;

d) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in L. 10.000 annue;

e) di un contributo dell'Orfanotrofio maschile « Vittorio Emanuele III » di Parma in L. 8000 annue;

f) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

g) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lascisti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Parma fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola in base alle disposizioni contenute nell'art. 91 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore

c) il collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Parma;

c) di un rappresentante della provincia di Parma;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Parma;

e) di un rappresentante dell'Orfanotrofio maschile « Vittorio Emanuele III » di Parma;

f) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse codizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati e invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino delle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Gli alunni dell'Orfanotrofio maschile « Vittorio Emanuele III » sono esonerati dal pagamento delle tasse non dovute allo Stato.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Parma (1).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola di avviamento.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 che non dovrà essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dal l'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola. Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti. Disegno professionale per i meccanici.
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici.
6. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola tecnica. Le altre materie nel corso annuale di specializzazione per elettricisti.
7. Tecnologia - Disegno professionale.	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

(1) Agli insegnamenti ed alle esercitazioni pratiche della scuola di avviamento annessa si provvede col personale titolare della scuola tecnica a completamento dell'orario d'obbligo o con incarichi retribuiti.

II. - Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	NOTE
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina falegname ebanista.	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista	—	—	1	
4. Sottocapofficina . . .	—	—	1	
5. Segretario economo. .	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV.
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como fu riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1772, con il quale fu nominato un Commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;
Visti i Regi decreti 12 maggio 1930, n. 4872; 4 settembre, 23 dicembre 1930; 2 marzo, 4 settembre, 7 dicembre 1931; 18 febbraio, 16 giugno, 8 settembre e 10 novembre 1932; 23 febbraio, 18 maggio, 28 settembre 1933; 26 febbraio e 21 giugno 1934; 14 febbraio, 11 luglio e 23 dicembre 1935; 6 aprile, 8 giugno, 3 settembre, 30 novembre 1936 e 13 maggio 1937 con i quali il termine per la gestione straordinaria venne prorogato al 31 agosto 1937-XV;
Considerato che è opportuno che la gestione straordinaria sia prorogata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine assegnato al cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è prorogato al 31 ottobre 1937-XVI.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1937 - Anno XV
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 116.

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1937-XV.
Passaggio alla diretta dipendenza di S. E. il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri di tutti i servizi concernenti i Fasci all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1086;
Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1936-XIV sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Determina:

Tutti i servizi concernenti i Fasci, le organizzazioni fasciste, gli istituti di cultura, le scuole e il lavoro all'estero, passano alla diretta dipendenza di Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(3475)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1937-XV.
Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 412;
Veduti i decreti Interministeriali 30 novembre e 31 dicembre 1934-XIII;
Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Alla parte del territorio del comune di Garessio (Cuneo) delimitata in conformità di pianta planimetrica annessa al presente decreto, ed al territorio del comune di Zoagli (Genova) sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno.

Art. 2.

Al territorio del comune di Sciacca (Agrigento) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo venga migliorata la locale attrezzatura ricettiva, specie alberghiera.

Art. 3.

Al territorio del comune di Ivrea (Aosta) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di turismo.

Le stesse caratteristiche sono riconosciute, in via transitoria, per un quinquennio, e con dispensa dalla costituzione dell'azienda separata, al territorio del comune di Loreto (Ancona), salvo riconferma a condizione che nel periodo anzidetto sia perfezionata l'attrezzatura ricettiva.

Art. 4.

Al territorio del comune di Trieste sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 5.

Il territorio della stazione di soggiorno di Lussinpiccolo (Pola) e quello già costituente la soppressa stazione di soggiorno di Lussingrande sono riuniti nella stazione di soggiorno dei Lussini.

Art. 6.

La circoscrizione della stazione di cura di Levico-Vetriolo (Trento) è estesa alla zona limitrofa del comune di Pergine delimitata in conformità di planimetria annessa al presente decreto.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI.

(3478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Modena.

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Modena, l'avv. Vainer Bonomi fu Vittorio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3386)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 28 maggio 1937.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1937-XV concernente l'avviso di concorso a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi Istituti e delle Regie Scuole di istruzione media tecnica;
Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 28 maggio 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1937-XV, n. 127, è prorogato al 2 novembre 1937-XVI, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal paragrafo 5 del predetto decreto.

Roma, addì 28 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3463)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.